

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXXIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 3 AGOSTO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
Corresponsione di un compenso straordinario globale al personale delle scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (4050)	1735
PRESIDENTE	1735, 1736
BALDELLI, <i>Relatore</i>	1735
ROFFI	1736
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione</i>	1736

La seduta comincia alle 11,05.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Corresponsione di un compenso straordinario globale al personale delle scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (4050).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Corresponsione di un compenso straordinario globale al personale delle scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica. »

Il disegno di legge è stato approvato dalla V Commissione (Finanze e tesoro) del Senato.

Data l'assenza del Relatore, onorevole Leone Raffaele, che è in questo momento impegnato presso la Commissione Difesa, come Relatore, prego l'onorevole Baldelli di volerlo sostituire e riferire sul provvedimento in esame.

BALDELLI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che abbiamo oggi al nostro esame è un provvedimento alquanto urgente e di cui tutti i colleghi della Commissione conoscono la sostanza e le finalità.

Il disegno di legge, così come ci è pervenuto dal Senato, costituisce uno stralcio di un disegno di legge più vasto che riguardava la corresponsione, oltre che del compenso straordinario globale per il 1° semestre dell'anno 1962, anche di una indennità mensile di studio per il secondo trimestre di questo anno.

Ragioni procedurali, relativamente alla acquisizione dei mezzi concernenti la copertura, non perfezionata tempestivamente, hanno impedito al Senato di approvare il provvedimento integralmente così come ero stato presentato dal Governo e perciò è stata stralciata la parte riguardante il compenso globale straordinario per il primo semestre 1962.

È ovvio che si dovrà approvare, con la maggior urgenza, anche il provvedimento relativo al semestre successivo, e poi quello che regolerà definitivamente l'indennità di studio a partire dal 1° gennaio 1963. A mio

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 AGOSTO 1962

avviso, di fronte a questo testo non ci resta che approvarlo così come ci è pervenuto dal Senato per poter dare la più rapida esecuzione al provvedimento che si compone di tre articoli e della relativa tabella. Difatti, una qualsiasi variazione comporterebbe un ritardo che è da evitare ad ogni costo in modo che quanto meno il pagamento di questo compenso dal 1° gennaio al 30 giugno possa essere predisposto subito dopo l'approvazione della legge da parte della Camera e la relativa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. E quanto il personale della scuola, di ogni ordine e grado, si aspetta.

Ritengo che sia una formulazione tecnica che non credo debba essere variata, perché corrisponde esattamente alle finalità che il provvedimento si prefigge.

Raccomando pertanto l'approvazione del provvedimento, sollecitamente, e senza modificazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e do la parola all'onorevole Roffi.

ROFFI. Siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge senza modificazioni. Ci riserviamo naturalmente, in sede di discussione dei successivi provvedimenti riguardanti il secondo semestre del 1962 e poi dal 1° gennaio 1963, di affrontare la situazione in modo che le rivendicazioni degli insegnanti siano accolte nella massima misura possibile.

PRESIDENTE. Credo che sia l'augurio che tutti i colleghi condividono. Poiché nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MAGRÌ, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Ringrazio il relatore e raccomando vivamente l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Al personale direttivo ed insegnante di ruolo e non di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica, agli ispettori scolastici ed al personale dipendente dall'Amministrazione della pubblica istruzione, al quale, a norma delle disposizioni vigenti, sia attribuito il trattamento economico e di carriera stabilito per le categorie sopra indicate e che non goda dell'assegno mensile di cui alla legge 19 apr-

le 1962, n. 178, è corrisposto un compenso straordinario globale, riferito al periodo dal 1° gennaio 1962 al 30 giugno 1962.

Agli insegnanti supplenti temporanei delle scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica il compenso straordinario è attribuito purché gli insegnanti medesimi abbiano titolo alla retribuzione fino alla fine dell'anno scolastico.

Il compenso straordinario, non pensionabile, è corrisposto secondo i coefficienti in godimento nelle misure stabilite nell'annessa tabella.

(È approvato).

ART. 2.

Il compenso globale straordinario di cui all'articolo 1 non spetta per i periodi di tempo trascorsi in posizione di stato che comporti la sospensione o privazione dello stipendio; per i periodi trascorsi in posizione di stato che comporti riduzione dello stipendio, il relativo rateo del compenso straordinario è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio.

Il compenso straordinario globale va corrisposto per intero al personale che abbia percepito continuativamente lo stipendio dal 1° gennaio al 30 giugno 1962; nel caso in cui lo stipendio sia stato percepito per un periodo inferiore, il compenso è dovuto in ragione di un sesto per ogni mensilità di stipendio percepito o frazione di mensilità di stipendio superiore ai 15 giorni.

Per gli insegnanti non di ruolo che non abbiano orario di cattedra, il compenso straordinario è commisurato proporzionalmente alle ore settimanali di insegnamento prestato. In nessun caso, però, può superare la misura intera.

(È approvato).

ART. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con un'aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1961-62.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 AGOSTO 1962

TABELLA DEL COMPENSO
STRAORDINARIO GLOBALE.

Coefficienti	Compenso straordinario globale riferito al periodo 1° gennaio 1962-30 giugno 1962	
220	L.	33.000
260	»	39.000
309	»	46.350
402	»	60.300
450	»	67.500
522	»	78.300
580	»	87.000
700	»	105.000
800	»	120.000

(È approvata).

Come avrete rilevato alla copertura del provvedimento che stiamo esaminando, si provvede con un'aliquota delle disponibilità recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1961-62,

provvedimento che, approvato dal Senato, lo deve essere ancora dalla Camera. Ciò avverrà nei prossimi giorni e, comunque, prima della chiusura dell'attività parlamentare per le ferie estive.

Non possiamo; perciò, passare per ora alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato, e se la Commissione è d'accordo, può rimanere stabilito che la votazione segreta è rinviata a martedì prossimo.

*(Così rimane stabilito).***La seduta termina alle 11,30.**

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI